

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

DECRETO N. 04

del 24/01/2024

D E C R E T O

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

Il Commissario Straordinario Regionale, **Avv. Enrico Specchio**, nominato con D.G.R. n. 423 del 07/04/2023, ha adottato in data odierna il presente provvedimento avente ad

O G G E T T O

**INCARICO PER RIASSUNZIONE GIUDIZIO DI
RINVIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO
POST SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE**

Visto
Per l'impegno di spesa

IL CAPO UFFICIO
RAGIONERIA E
AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- In data 19 marzo 2015 l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Costante Gris", C.F. 80000510265 e p. IVA 01243980263, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Torni n. 51, ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- Con decreto del 19 maggio 2015 il Tribunale di Treviso ha dichiarato aperta la procedura di composizione della crisi e ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. c) L. n. 3/12, il divieto di avviare e/o proseguire azioni esecutive nei confronti del Gris;
- In data 4 luglio 2015 l'Istituto Costante Gris ha integrato/modificato la Proposta, sulla base della transazione nel frattempo raggiunta con la creditrice Siram S.p.A. che, in data 13 maggio 2015, aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell'Ente;
- Con decreto del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Treviso ha omologato l'accordo di composizione della crisi;
- Avverso tale decreto è stato proposto reclamo ed il Tribunale di Treviso, con il decreto n. 2511 del 12 maggio 2016, ha dichiarato la Proposta inammissibile per l'assenza, in capo all'Istituto Costante Gris, del presupposto soggettivo di ammissibilità alla procedura di cui alla L. n. 3/12;
- Avverso il Decreto emesso in sede di reclamo, l'Istituto Costante Gris ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
- Con sentenza del 06/11/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Istituto, rinviando al Tribunale di Treviso in diversa composizione affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell'Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi ex art. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all'esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

VISTA la sentenza n. 30818/2023 pubblicata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 06/11/2023;

DATO ATTO che la sentenza emessa ha cassato il provvedimento impugnato, rinviando la causa al Tribunale di Treviso, in diversa composizione collegiale, affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell'Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi ex art. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all'esame degli altri motivi di reclamo/opposizione non esaminati, unitamente alla regolamentazione delle spese del giudizio;

DATO ATTO della necessità di provvedere alla riassunzione del giudizio presso il Tribunale di Treviso, onde evitare l'estinguersi dell'intero procedimento con conseguente decadenza del piano di esdebitazione omologato in prima istanza e confermato dalla Suprema Corte;

RILEVATA la necessità di procedere all'incarico allo Studio Legale Barel, nelle persone degli Avv.ti Prof. Bruno Barel, Antonella Lillo e Paolo Corletto del Foro di Treviso, con Studio Legale a Treviso, in Via Monte Grappa n. 41, già precedentemente incaricati al patrocinio dell'Istituto nel caso di specie e quindi a conoscenza delle relative circostanze e peculiarità della

controversia, per la riassunzione di detto giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 30818/2023 pubblicata il 6/11/2023;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso all'Istituto dallo Studio Barel per complessivi € 36.873,60, ritenuto congruo per quanto in previsione e conforme alle tabelle di liquidazione compenso avvocati in ambito Civile per controversie di valore fino a 16.000.000€;

PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria e della legittimità degli atti;

D E C R E T A

1. Di richiamare quanto in premessa quale parte integrante del presente atto;
2. Di incaricare l'Avv. Prof. Bruno Barel, l'Avv. Paolo Corletto e l'Avv. Antonella Lillo del Foro di Treviso, con Studio Legale a Treviso, in Via Monte Grappa n. 41, per rappresentare l'Istituto nel procedimento avente ad oggetto la riassunzione del procedimento di reclamo a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 30818/2023 pubblicata il 6/11/2023, svolgendo ogni utile difesa degli interessi dell'Ente.
3. Che la spesa derivante dal presente incarico, come da preventivo presentato, di € 36.873,30, sarà imputata al conto n. 40010535 – spese legali e notarili.
4. Di incaricare gli Uffici competenti di ogni conseguente adempimento.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
REGIONALE**

Avv. Enrico Specchio



Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 24 GEN. 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO
